



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Oggetto: DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti".			
ASSESSORATO PROPONENTE	RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI		
DI CONCERTO	_____ _____ _____ _____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 02/01/2017 prot. 3	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio 18 gennaio 2012, n.14 del e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. Ambiente del 24 aprile 2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 15 luglio 2005 (specifiche tecniche sulle caratteristiche e gli usi possibili per le materie prime

secondarie per l'edilizia prodotte dal recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da cantieri edili);

VISTA la L.R. 14 Luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

RICHIAMATO che sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 (ora abrogato) e 211 del medesimo D.lgs., nonché per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e che ricadono in tale obbligo, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 e 216 del D.lgs. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 59/2005;

PRESO ATTO che:

- la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici è disciplinata dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
- l'art. 14 del D.lgs. 36/2003 prevede al comma 1 *“La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4.....”*; al comma 2. *“La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.....”* ed al comma 3. *“Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente”*.
- L'art.29-sexies del D.lgs. 152/2006 al comma 9-septies recita *“A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”*
- L'art. 208 del D.lgs. 152/2006 prevede al comma 11 lettera g) *“Le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;

PRESO ATTO che con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;

RICHIAMATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 20553 del 25/7/2014 ha inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano lo *“Schema di decreto interministeriale recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle*

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

PRESO ATTO che il medesimo decreto non è stato ancora emanato;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17.04.2009 n. 239 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.lgs. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;

VISTA la DGR 610 del 10/11/2015 avente ad oggetto “Modifica dell’art. 7, punto 7.1, del Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009, relativo alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.”

CONSIDERATO che con circolare prot. n. 19931/TRI del 18/7/2014 recante “Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti” il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare ha disposto che *“sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazioni, caso per caso e nell’ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto della vigente disciplina regionale. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto Ministeriale di cui all’art. 195 comma 2 lettera g e comma 4 del D.lgs. 2/4/2006 n. 152”*

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 141 del 26/5/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29 sexies, comma 9 – septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta sulla Gazzetta n. 237 del 10/10/2016;

ATTESO che il medesimo DM all’art. 1 prevede:

2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.

4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attività, le garanzie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all’art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

ATTESO che il medesimo DM all’art. 3 prevede:

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.
2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorità competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto.
3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilità tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.
4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

ATTESO che il medesimo DM all'art. 4 prevede:

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:
 - a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);
 - b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.
3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione;

RILEVATO che tale decreto considera nelle premesse che gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11 lettera g) del D.lgs 152/2006 sono comprensive di quelle di cui all'art. 29 sexies comma 9 septies

RITENUTO per quanto sopra, aggiungere apposito comma all'art. 2 del Documento tecnico allegato alla DGR 17 aprile 2009 n. 239, prevedendo le riduzioni di cui al citato art. 4 nel calcolo delle garanzie finanziarie di cui trattasi;

RICHIAMATO inoltre che l'art.6 al comma 6 dispone:

6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è

contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

RITENUTO necessario prevedere quanto sopra con comma aggiunto all'art. 7 del Documento tecnico allegato alla DGR 239/2009;

RITENUTO quindi procedere all'aggiornamento del Documento tecnico allegato alla DGR 239/2009 al fine dell'adeguamento a quanto disposto dal DM Ambiente;

RILEVATO che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

DELIBERA

- di aggiornare il Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009, aggiungendo:

a) all'art. 2 il seguente comma 3:

3. Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)

- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente

b) All'art. 7 il seguente punto 7.3

Nel caso di frazionamento di cui al comma 1, la garanzia deve essere adeguata per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Le società interessate possono richiedere l'adeguamento delle polizze dal giorno della pubblicazione sul BUR della presente deliberazione

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.